

DELIBERAZIONE 24 OTTOBRE 2013
466/2013/S/EEL

CHIUSURA, CON ARCHIVIAZIONE, DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DI MISURATORI ELETTRONICI

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 ottobre 2013

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (di seguito: direttiva 2006/32/CE);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, n. 292/06 e relativi allegati, come successivamente modificati ed integrati (di seguito: deliberazione 292/06);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 (di seguito: TIT 2008-2011), approvato con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2011, ARG/elt 74/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 74/11);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, VIS 78/11 (di seguito: deliberazione VIS 78/11).

FATTO

1. Nell'ambito della determinazione dell'ammontare di perequazione dei ricavi relativi al servizio di misura per i punti di prelievo in bassa tensione per l'anno 2009, approvata con deliberazione ARG/elt 74/11, è emersa l'inosservanza, al 31 dicembre 2009, da parte di alcune imprese distributrici dell'energia elettrica, delle soglie di installazione dei misuratori elettronici previste dall'art. 8, comma 1, dell'Allegato A della deliberazione 292/06, in misura superiore al 50%.
2. Con deliberazione VIS 78/11, l'Autorità ha, pertanto, avviato nei confronti delle predette imprese, tra cui Amet S.p.A. (di seguito: Amet o società), procedimenti per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e per l'adozione di eventuali provvedimenti di cui al punto 1, lett. b, della medesima deliberazione, per il mancato rispetto dell'art. 8 citato. In particolare, ad Amet è stata contestata l'inosservanza, al 31 dicembre 2009, in misura superiore al 50%, della soglia (100%) prevista per l'installazione di misuratori elettronici presso i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW.
3. Nel corso dell'istruttoria la società ha chiesto di essere sentita in audizione finale (prot. Autorità n. 0021854/A del 17 agosto 2011), a cui ha poi rinunciato con nota 22 febbraio 2013 (prot. Autorità n. 7233).
4. Amet ha inoltre depositato una nota (prot. Autorità n. 0023144/A del 9 settembre 2011) e, in seguito a specifica richiesta del responsabile del procedimento, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (prot. Autorità n. 33911 del 28 dicembre 2011).
5. Con nota 13 febbraio 2013 (prot. Autorità n. 5964), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
6. Con nota 4 luglio 2013 (prot. Autorità n. 24026), la società ha presentato una ulteriore dichiarazione sostitutiva.

VALUTAZIONE GIURIDICA

7. L'art. 13 della direttiva 2006/32/CE stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali di servizi energetici (energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento e/o raffreddamento, acqua calda) ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso. Pertanto, con deliberazione 292/06 l'Autorità ha adottato "Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione". Ai sensi dell'art. 8, dell'Allegato A della citata deliberazione, le imprese distributrici hanno l'obbligo di installare sui punti di prelievo in bassa tensione misuratori elettronici conformi a determinati requisiti, secondo il programma temporale ivi stabilito. In particolare, per i punti di prelievo con potenza disponibile:
 - inferiore o uguale a 55 kW, devono essere installati misuratori sul 65% del numero totale dei punti di prelievo, entro il 31 dicembre 2009 (art. 8, comma 1, lett. a);
 - superiore a 55 kW, devono essere installati misuratori sul 100% del numero totale dei punti di prelievo, entro il 31 dicembre 2008 (art. 8, comma 1, lett. b).

8. Il rispetto di tale obbligo incide sulla perequazione dei ricavi del servizio di misura per i punti di prelievo in bassa tensione (di seguito: perequazione misura), finalizzata ad attribuire la remunerazione degli investimenti in misuratori elettronici e in sistemi di raccolta dati di misura di energia elettrica, nonché le quote di ammortamento relative ai misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici riconosciute in tariffa, alle sole imprese distributrici che abbiano effettivamente sostenuto tali investimenti ed ammortamenti. Infatti, in relazione al grado di assolvimento dell'obbligo in esame, l'art. 40, del TIT 2008-2011 prevede:
 - i. in caso di inadempienza inferiore al 50% delle soglie indicate nell'art. 8 citato, l'applicazione di una penale incidente sulla determinazione dell'ammontare di perequazione misura (art. 40, comma 1);
 - ii. in caso di inottemperanza superiore al 50%, l'avvio di un procedimento sanzionatorio per l'inadempienza eccedente la quota oggetto di penale (art. 40, comma 2).
9. Nella fattispecie, nell'ambito della determinazione dell'ammontare di perequazione misura per l'anno 2009, era emersa l'inosservanza in misura superiore al 50%, da parte di Amet, delle soglie di installazione dei misuratori elettronici previste per i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW. Segnatamente era emersa una percentuale di inadempienza (oltre il 50% della percentuale di punti di prelievo da installare al 31 dicembre 2009) pari al 13,82% dei misuratori elettronici da installare presso i punti di prelievo.
10. Tuttavia la società ha dedotto che una parte - precisamente 97 - dei 152 punti di prelievo con potenza disponibile superiore a 55 kW attivi al 31 dicembre 2009 indicati nella raccolta dati dell'Autorità relativa ai misuratori BT per l'anno 2009, essendo già equipaggiati con misuratori aventi caratteristiche equivalenti a quelle di cui all'art. 36, commi 2 e 3, del TIT 2004-2007 (approvato con deliberazione 5/04) alla data di pubblicazione della deliberazione 292/06, ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 9 dell'Allegato A della predetta deliberazione e sono conseguentemente sottratti all'obbligo di installazione dei misuratori elettronici previsto dal precedente art. 8. Tale obbligo è stato invece osservato per i residui 55 punti di prelievo in BT con potenza disponibile superiore a 55 kW attivi al 31 dicembre 2009, presso i quali sono stati tempestivamente installati misuratori elettronici conformi ai requisiti di cui agli artt. 4 e 6 dell'Allegato A della citata delibera. Ciò trova conferma nella dichiarazione resa dal legale rappresentante di Amet (dichiarazione sostitutiva prot. Autorità n. 33911 del 28 dicembre 2011) dalla quale risulta che, alla data di pubblicazione della deliberazione 292/06, 97 punti di prelievo in BT con potenza disponibile superiore a 55 kW erano già equipaggiati con misuratori aventi caratteristiche equivalenti a quelle di cui all'art. 36, commi 2 e 3 del TIT 2004-2007 e che presso tutti gli altri 55 punti di prelievo in BT con potenza disponibile superiore a 55 kW alla data del 31 dicembre 2009 erano installati misuratori elettronici conformi ai requisiti di cui alla deliberazione dell'Autorità 292/06. Ne consegue che la violazione contestata con la deliberazione VIS 78/11 risulta non sussistere.
11. Non sussiste neppure l'esigenza di adottare il provvedimento di cui al punto 1, lettera b), della deliberazione VIS 78/11. La dichiarazione sostitutiva presentata in data 4 luglio 2013 (prot. Autorità n. 24026) attesta infatti che, al 31 dicembre 2011

- termine di riferimento della ultima raccolta dati di installazione dei misuratori elettronici (art. 8, Allegato A deliberazione 292/06) - i punti di prelievo con potenza disponibile superiore a 55 kW al 31 dicembre 2011 erano in parte (precisamente la metà) equipaggiati con misuratori conformi ai requisiti dell'Allegato A della citata deliberazione e per l'altra metà erano già forniti di misuratori aventi caratteristiche equivalenti a quelle di cui all'art. 36, commi 2 e 3 del TIT 2004-2007 (approvato con deliberazione 5/04) alla data di pubblicazione della deliberazione 292/06. Tali ultimi misuratori ricadono quindi nell'ambito di applicazione dell'art. 9, dell'Allegato A della predetta deliberazione. Con riferimento ai corrispondenti punti di prelievo non grava pertanto sull'operatore l'obbligo di installazione dei misuratori elettronici previsto dal precedente art. 8

DELIBERA

1. di archiviare, nei termini di cui in motivazione, il procedimento avviato con deliberazione VIS 78/11 nei confronti di Amet S.p.A.;
2. di non ravvisare l'esigenza di adottare il provvedimento di cui al punto 1, lettera b), della deliberazione VIS 78/11 di avvio del procedimento;
3. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Amet S.p.A., Piazza Plebiscito 20, 76125 Trani (BT) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

24 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni